

Legge di Bilancio 2021 in corso di approvazione: cosa potrebbe cambiare per imprese e professionisti con specifico riferimento ad alcune delle principali “misure per la liquidità”: Fondo di Garanzia per le PMI, Garanzia Italia SACE, Moratoria Prestiti per le PMI, Misure di Rafforzamento Patrimoniale per le PMI, Contributo previsto dalla Nuova Sabatini

Prosegue l'iter parlamentare del disegno di legge di Bilancio 2021. Nella seduta di mercoledì 23 dicembre 2020 la Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del disegno di legge Bilancio 2021.

La proroga della garanzia SACE e del Fondo di Garanzia per le PMI rappresentano misure importanti contenute nella Legge di Bilancio 2021.

La Manovra interviene **potenziando** ulteriormente gli strumenti **c.d. straordinari di garanzia pubblica** introdotti nei mesi di emergenza Covid-19 per supportare imprese e professionisti nell'accesso alle diverse forme di finanziamento e/o affidamento. Accanto alla proroga delle garanzie sui finanziamenti, si estende per un ulteriore semestre anche la moratoria per le PMI.

La crisi economica legata al Covid-19 è al centro del disegno di legge di Bilancio 2021: sul fronte delle attività produttive si consolida fino al 30 giugno 2021 l'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI con l'obiettivo di favorirne l'accesso alle fonti finanziarie. E' infatti prevista la proroga delle misure in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese in virtù dell'articolo 13 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/20).

Il decreto Liquidità, convertito con modificazioni dalla l. n. 40/2020, ha potenziato il Fondo di garanzia, operativo da vent'anni, per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell'epidemia da Covid-19.

Di seguito un'analisi delle novità per imprese e professionisti sulle agevolazioni previste dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 e Garanzia SACE ed inserite nella legge di Bilancio 2021 in corso di approvazione definitiva.

Misure per la liquidità

Il disegno di legge di Bilancio 2021 interviene sull'operatività degli strumenti di garanzia previsti per fronteggiare la crisi finanziaria delle imprese colpite dagli effetti dell'attuale periodo di emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Confermata fino al 30 giugno 2021 la validità delle misure per il sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti dall'emergenza epidemiologica, disposte con precedenti interventi normativi.

1- La legge di Bilancio 2021 proroga le garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI

Proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI per fare fronte alle immediate esigenze di liquidità delle imprese e dei professionisti, che stanno affrontando le difficoltà economiche dovute al protrarsi dell'epidemia da Covid-19.

Viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, prevista dell'art. 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo Centrale di Garanzia: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Novità potrebbero essere previste per le garanzie per i micro prestiti fino a 30.000 euro con garanzia 100% del Fondo di Garanzia, di cui al comma 1, lettera m), con l'aumento della loro durata da 10 a 15 anni. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2021) potrà chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento del tasso d'interesse alla maggiore durata del finanziamento. Con un'ulteriore modifica il criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Si osserva che l'operatività della norma è espressamente subordinata, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, alinea, alla previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE. Per cui la modifica dovrebbe divenire operativa dopo una nuova autorizzazione comunitaria.

Con un'ulteriore disposizione inserita nel passaggio parlamentare, si consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal testo unico bancario /TUB, D.Lgs. n. 385 del 1993) che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, **di accedere fino al 30 giugno 2021 alla moratoria straordinaria per le PMI di cui all'articolo 56 del decreto Cura Italia e all'intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto-legge n.23 del 2020 c.a. Decreto Liquidità.**

Inoltre **la dotazione del fondo di garanzia** di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026

2- Garanzia Italia SACE: proroga ed estensione a sostegno della liquidità delle imprese

In primis, è estesa al 30 giugno 2021 l'efficacia dello strumento previsto dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 40/2020) per sostenere, attraverso la garanzia di SACE S.p.A. e la controgaranzia dello Stato, la concessione, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, di finanziamenti sotto qualsiasi forma, per assicurare la liquidità alle attività economiche e d'impresa danneggiate dalla pandemia (Garanzia Italia).

Su tale aspetto le novità previste dall'articolo 35 della Legge di Bilancio 2021 sono numerose.

Un intervento specifico è inoltre rivolto alle **imprese da 250 a 499 dipendenti** (le c.d. imprese definite mid-cap). Dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno, le garanzie SACE per le mid-cap saranno concesse a titolo gratuito fino al 90% del finanziamento, e per un importo massimo di 5 milioni di euro, anche considerando la quota di garanzia concessa dal Fondo per le PMI.

Quindi per le mid-cap l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia per le PMI è prevista fino al 28 febbraio 2021 per poi migrare dal 1 marzo su SACE.

Inoltre, si dispone che alle garanzie in questione non si applicano le condizioni previste per il rilascio della Garanzia Italia dalle lettere lett. i), l), m) e n-bis) del comma 2, dell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020. Si rammenta che le citate lettere subordinano il rilascio delle garanzie SACE alle seguenti condizioni, che devono essere rispettate: il divieto per l'impresa beneficiaria di distribuzione di dividendi o di riacquisto di azioni (lett. i)); l'obbligo per l'impresa beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (lett. l)); l'obbligo per il finanziatore di dimostrare che, ad esito del rilascio del finanziamento garantito da SACE, l'ammontare delle esposizioni nei confronti del finanziato è superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore della misura (lett. m)); l'obbligo di destinare il finanziamento, per non più del 20 per cento, a date condizioni, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale (lett. n-bis)).

La disciplina prevista per le imprese mid-cap sarà caratterizzata quindi da un passaggio di competenze dal Fondo per le PMI allo strumento Garanzia Italia, gestito da SACE. Si tratta di una misura da leggere in parallelo a quanto disposto dall'articolo 40 (art. 40 Rifinanziamento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese).

Inoltre il disegno di legge di Bilancio 2021, amplia e modifica lo strumento consentendo alle imprese di utilizzare "Garanzia Italia" per accedere a prestiti finalizzati anche alla rinegoziazione e al consolidamento di indebitamenti già esistenti.

Infatti sempre per le garanzie concesse dopo il 31 dicembre 2020, sarà possibile richiedere la copertura SACE anche alle operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- erogazione di un ulteriore finanziamento pari almeno al 25% del credito rinegoziato;
- a patto che il rilascio della garanzia consenta di determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

Inoltre la garanzia riconosciuta dalla SACE a partire dal 1° gennaio 2021 viene estesa anche alle cessioni di crediti effettuate dalle imprese in favore di banche ed intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (pro soluto).

Sempre per le imprese con almeno 250 dipendenti, la Legge di Bilancio prevede dal 1° luglio 2021 la possibilità di accedere alla garanzia a condizioni di mercato con copertura dell'80% del finanziamento richiesto.

3- Moratoria prestiti PMI: proroga al 30 giugno 2021. Con quali regole?

In particolare, viene estesa fino al 30 giugno 2021 **la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall'articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020)**, già prorogata dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Le misure di sostegno resteranno efficaci fino alla fine di giugno 2021. L'ulteriore proroga, dopo quella stabilita dal [decreto Agosto](#) (D.L. n. 104/2020), è prevista dal disegno di legge di Bilancio 2021 per sostenere la liquidità delle imprese in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria.

La moratoria straordinaria sui finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA sarà efficace fino al 30 giugno 2021. Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, la proroga sarà automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico entro il 31 marzo 2021. Le PMI, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi dotati di partita IVA che non hanno ancora richiesto di beneficiare della moratoria, possono farlo fino a fine gennaio 2021.

Entrando nel merito della disposizione, il disegno di legge di Bilancio 2021 prolunga fino al 30 giugno 2021 la validità delle misure contenute nell'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c) e comma 8, del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia).

4-Misure di rafforzamento patrimoniale delle PMI

Si estendono fino al 31 giugno 2021, con alcuni ritocchi, alcune delle misure previste dall'art. 26 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) per il rafforzamento patrimoniale delle PMI.

Sfruttando la recente proroga del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato decisa da Bruxelles, che estende la durata del **temporary framework** al 30 giugno 2021, nella manovra il Governo ha deciso di estendere a sua volta la durata di due delle tre misure previste dal dl Rilancio per la **patrimonializzazione delle PMI**.

Si tratta, nello specifico, del **credito d'imposta sulle perdite** registrate nel 2020 e del **Fondo patrimonio PMI** con cui Invitalia procede all'acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende che hanno effettuato un aumento di capitale pari ad almeno 250mila euro.

Per queste due misure, quindi, la **legge di bilancio** consente alle imprese di **eseguire l'aumento di capitale rilevante entro il 30 giugno 2021**, e non più entro il 30 dicembre 2020.

Resta fuori dalla proroga, invece, il credito d'imposta per gli investitori che effettuano conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale di una o più società.

Per quanto riguarda la misura per riassorbire le perdite "pur consentendo rilevante l'aumento di capitale effettuato nel primo semestre 2021", si legge nella relazione illustrativa, "il credito d'imposta riconosciuto ha riguardo alle perdite evidenziate dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Nel caso di **aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021 viene elevata la soglia massima prevista**. Viene inoltre meglio circoscritto l'utilizzo del credito d'imposta".

Per quanto riguarda il credito d'imposta sulle perdite, con una prima modifica viene aumentato l'ammontare massimo del credito d'imposta dal 30 al 50% dell'aumento di capitale effettuato.

Con un'ulteriore novità viene precisato che il credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 può essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, invece, viene fissato a 1 miliardo di euro il limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021.

5- Nuova Sabatini: erogazione unica del contributo anche per finanziamenti oltre i 200.000 euro

Nuova Sabatini: erogazione unica del contributo anche per finanziamenti oltre i 200.000
Cambiano le regole per la Nuova Sabatini. Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione per tutte le piccole e medie imprese, indipendentemente dall'importo dell'operazione: attualmente tale modalità era prevista solo per finanziamenti fino a 200 mila euro. È questa la novità prevista dal disegno di legge di Bilancio 2021 per le PMI che intendono accedere all'agevolazione per l'acquisto, anche in leasing, di beni materiali e immateriali. La modifica costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione della misura. Le modalità di erogazione del contributo Nuova Sabatini cambiano e rendono lo strumento ancora più interessante per le piccole e medie imprese. La nuova modalità contribuisce a togliere i dubbi residui a quelle imprese che, fino ad oggi, potevano considerarlo alla stregua di un contributo in conto interessi. Già la circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, al punto 8.1,

specifica che “l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a: a) 2,75% per gli investimenti ordinari; b) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”.

Silviano Di Pinto 25.12.2020